



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 23/05/2019

### FATTO

I ricorrenti affermano di essere intestatari di n. 12 buoni fruttiferi postali, serie Q/P e Q, e lamentano l'errata stima da parte dell'intermediario del controvalore al momento della relativa liquidazione, tenuto conto dei tassi d'interesse riportati sui documenti. Chiedono quindi che venga loro corrisposto il rendimento dei buoni secondo quanto previsto sul retro dei medesimi.

L'intermediario resiste alla domanda, osservando, in primo luogo che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative.

Con particolare riferimento al buono serie Q, l'intermediario evidenzia come la differenza di rendimento sia riconducibile all'applicazione delle ritenute fiscali.

Quanto ai buoni relativi alla serie Q/P, i rendimenti relativi ai buoni appartenenti a tale serie sono stati modificati per effetto del DM 13.6.1986.

Infine, evidenzia come sui buoni in questione risulta apposto un timbro recante i nuovi rendimenti, fino al 20° anno, applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

L'intermediario chiede quindi il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.



In premessa, il Collegio osserva che la domanda contenuta nel ricorso riguarda n. 12 Buoni Fruttiferi Postali, ma solo alcuni di questi risultano agli atti; inoltre, non è stato prodotto il buono serie Q. Il Collegio, pertanto, può esaminare la domanda nei limiti della documentazione prodotta dalla parte ricorrente (i.e., buoni contraddistinti dai seguenti numeri di serie: 000.185; 000.198; 000.023; 000.166).

I buoni della serie Q/P sono stati emessi tra agosto e dicembre 1987, al tempo in cui risultava in collocamento la serie Q; tali titoli recano stampigliata l'indicazione del numero della serie Q/P e recano altresì il timbro leggibile indicante i tassi della serie Q/P. Con riguardo al periodo successivo al 20° anno non sono riportate indicazioni ulteriori a quelle desumibili dalla tabella.

Nel merito, Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell'Arbitro, "il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente" (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, *ex multis*, dec. n. 21224/18).

Tuttavia, è stato precisato che i Buoni Postali Fruttiferi debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809/2005), di talché "la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, dec. n. 19042/18). Da ciò consegue che: i) le condizioni contrattuali riportate sul titolo possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione del titolo; ii) deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. dec. n. 21185/18).

Premessi i principi generali sopra richiamati, occorre rammentare che, in base all'art. 173 del D.P.R. 156/1997, "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie".

Secondo consolidato orientamento dell'Arbitro: qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, "si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso" (cfr., *ex multis*, di recente, dec. n. 15200/18). Per contro, tale affidamento viene meno allorché il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., *ex multis*, di recente, dec. n. 10738/18).

Tuttavia, deve ritenersi che "in difetto di una stampigliatura leggibile, l'eterointegrazione del contratto non ha luogo" (cfr., di recente, dec. n. 15916/18), né i rendimenti possono considerarsi validamente modificati allorché "l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno" (dec. n. 19053/18).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio ritiene di dare piena continuità all'orientamento da ultimo richiamato. Da ciò consegue che, per il periodo successivo al 20° anno, la parte ricorrente ha diritto ad ottenere la liquidazione degli interessi secondo le condizioni letterali riportate sul retro dei titoli.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei seguenti titoli della serie Q/P, per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall' emissione: n. 000.185; 000.198; 000.023; 000.166. Dichiara inammissibile la domanda relativa al buono della serie Q. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA